



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

20^ Seduta

Giovedì 22 dicembre 2022

Deliberazione n. 150 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Legge di stabilità regionale 2023.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.136/12^ nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 27, a favore 19, astenuti 8 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 150 del 22 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del punto 7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Il contesto all'interno del quale si inserisce detto provvedimento di programmazione non è ancora estremamente definito ove si considerino le incertezze circa le misure che verranno adottate in sede di approvazione definitiva del bilancio di previsione dello Stato per il 2023, per contrastare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi non solo energetici e per sostenere famiglie e imprese, in particolare nel settore dei trasporti, e nel settore della tutela del territorio e della difesa idrogeologica, considerato il mancato rifinanziamento, allo stato attuale, dei progetti di tutela ambientale che riguardano l'utilizzo della manodopera idraulico forestale in forza ad Azienda Calabria Verde e presso i Consorzi di bonifica.

Per tale ragione, anche quest'anno si conclude il processo di programmazione mediante l'adozione della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2023-2025, seppur in una dimensione prudenziale e indirizzata a rafforzare gli equilibri di bilancio.

La legge di stabilità regionale dell'anno 2023, quindi, in ossequio ai principi contabili contiene:

- a) le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per il triennio 2023-2025, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- b) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- c) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- d) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Articolo 1 – Fondi speciali per le leggi

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio possono essere iscritti fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.

Gli importi complessivamente determinati, per come di seguito indicato, sono stati allocati sui capitoli elencati nella sottostante tabella:

Tabella 1

Capitolo	Descrizione	2023	2024	2025	2023/2025
U0700110101	Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A legge finanziaria regionale)	413.457,30	413.457,30	500.000,00	
	TOTALE FONDO DI PARTE CORRENTE	413.457,30	413.457,30	500.000,00	1.326.914,60
U0700120101	Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti (Tabella B legge finanziaria regionale).	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTALE FONDO DI PARTE CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Le maggiori spese previste nella presente legge di stabilità trovano copertura a valere sulle risorse autonome in libera disponibilità allocate nella parte entrata del bilancio di previsione 2023/2025.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 2 – Rifinanziamento leggi regionali

Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si dispone il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative.

Le leggi regionali rifinanziate per il triennio 2023–2025 sono elencate nella tabella C allegata alla presente legge.

Articolo 3 – Nuove autorizzazioni di spesa

Comma 1

Con l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 viene autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Sulla base della citata disposizione, con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono state assegnate alla Regione Calabria somme per l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018–2020 del Ministero della salute.

Con il comma 1 dell'articolo 3 della presente legge viene assicurato, limitatamente all'annualità 2023, il cofinanziamento delle attività su indicate per 1.000.000,00 euro.

Comma 2

Con l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 viene autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Sulla base della citata norma e a valere sulle risorse stanziata dalla delibera CIPE n. 52/98, in data 16/12/2004 è stato sottoscritto dal Ministero della salute e dalla Regione Calabria l'Accordo di Programma Stralcio, nel quale è previsto il finanziamento dell'intervento denominato "Ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Locri".



Consiglio regionale della Calabria

A seguito di rimodulazione dell'intervento, approvata con decreto del Ministero della salute in data 10 febbraio 2016, e al rifinanziamento dello stesso effettuato dal medesimo Ministero con decreto del 15 febbraio 2022, in base al quale l'importo a carico dello Stato è pari a 13.737.753,51 euro al netto della quota a carico della Regione Calabria di 723.039,66 euro.

Per tale ragione, il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge prevede l'iscrizione nel bilancio 2023-2025, annualità 2023 dell'importo di 723.039,66 euro per la ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri.

Comma 3

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge in esame dispone l'iscrizione sul bilancio 2023-2025, annualità 2023, dell'importo di 1.000.000,00 euro, al fine di far fronte alle richieste di finanziamento avanzate dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, finalizzate alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di carattere edilizio, impiantistico e tecnologico, anche conseguenti a prescrizioni delle autorità competenti, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dei presidi sanitari, nonché adeguati livelli essenziali di assistenza ai cittadini.

Comma 4

L'articolo 1, commi 850 e 851, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone che, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le Regioni, le Province autonome, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, devono assicurare allo Stato il versamento di un contributo, che, per le regioni e le province autonome è pari complessivamente a 196 milioni di euro. La quota a carico della Regione Calabria è pari a 7.804.028,20 euro annui e il comma 4 dell'articolo 3 della presente legge ne autorizza la spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio di previsione.

Comma 5

Al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse atte a migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione in essi residente, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, il comma 5 dell'articolo 3 della



Consiglio regionale della Calabria

presente legge dispone la concessione di contributi una tantum in conto capitale ai Comuni della Regione, per un importo pari a 535.000,00 euro. Alla legge in esame è allegato un prospetto (Tabella D) con indicazione dei Comuni beneficiari, degli importi assegnati a ciascuno e delle opere da realizzare.

Comma 6

Il comma 6 dell'articolo 3 della presente legge prevede la concessione di contributi per l'esercizio finanziario 2023 ad Enti e Associazioni operanti sul territorio, per un importo complessivo pari a 650.000,00 euro, di cui 610.000,00 euro finalizzati alla promozione della cultura e della legalità e 40.000,00 euro per la valorizzazione del territorio attraverso attività turistiche e sportive. Alla legge è allegato un prospetto (Tabella E) con indicazione dei soggetti beneficiari, degli importi assegnati a ciascuno e delle attività da realizzare.

Comma 7

Al fine di realizzare interventi di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale, il comma 7 dell'articolo 3 prevede, per l'esercizio finanziario 2023, la concessione di contributi straordinari una tantum, per un importo complessivo pari a 125.000,00 euro. Alla legge è allegato un prospetto (tabella F) con indicazione delle associazioni beneficiarie, degli importi assegnati a ciascuna e delle attività da realizzare.

Comma 8

L'Associazione mista pubblico-privata denominata CRISEA, partecipata dalla Provincia di Catanzaro, ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura in tutte le sue connessioni con le altre filiere produttive, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia e filiera olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e Sperimentazione CRISEA, con il comma 8 dell'articolo 3 della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo per l'anno 2023 pari a 260.000,00 euro. Detto importo è destinato, per 210.000,00 euro a spese in conto capitale e per 50.000,00 euro a spese di carattere corrente.



Consiglio regionale della Calabria

Comma 9

Il comma 9 dell'articolo 3 dispone la modifica del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 14, prevedendo di aggiungere il Comune di Stilo ai beneficiari già individuati nella norma per la concessione di un contributo annuo, al fine di garantire un'adeguata ed efficiente gestione dei castelli storici ubicati nei comuni stessi, nonché per promuovere la valorizzazione dei castelli medesimi. La presente disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché trova copertura a valere sulle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 4 - Norma finanziaria

Considerata la natura della legge in questione, nel presente articolo è specificato che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella medesima, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trovano copertura nelle risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2023-2025.

Articolo 5 - Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023–2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 1.326.914,60 euro, di cui 413.457,30 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023–2025, ai sensi del d.lgs.118/2011, nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs.118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2023 in 303.867.868,65 euro e in 302.881.900,40 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico previsti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con



Consiglio regionale della Calabria

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, per la ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 723.039,66 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di carattere edilizio, impiantistico e tecnologico, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dei presidi sanitari, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

4. Al fine di concorrere al contenimento dei saldi di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, a trasferire allo Stato l'importo annuo di 7.804.028,20 euro, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere ai Comuni indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 535.000,00 euro, con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U.18.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

6. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e della legalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, agli enti e alle associazioni indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, un contributo straordinario una



Consiglio regionale della Calabria

tantum complessivo di 650.000,00 euro allocato nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023–2025, per 610.000,00 euro alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02) e per 40.000,00 euro alla Missione 06, Programma 01 (U.06.01).

7. Al fine di sostenere attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere alle associazioni indicate nella Tabella F allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 125.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 07 (U.12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023–2025.

8. Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia e filiera olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e sperimentazione CRISEA, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo una tantum pari a 260.000,00 euro, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione del bilancio 2023–2025.

9. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Legge Finanziaria), dopo le parole "Roccella Jonica" sono aggiunte le parole "e Stilo", senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La presente disposizione trova copertura sulle risorse già allocate alla Missione 05, Programma 01 (U.05.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023–2025.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2023–2025. 2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.



Consiglio regionale della Calabria

Art.5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.